

Polizza Multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo
(DIP aggiuntivo TUA Professione)

Prodotto: TUA PROFESSIONE

Società: TUA ASSICURAZIONI

Gruppo Cattolica Assicurazioni

Documento redatto il 01/01/2019 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta nell'Albo Imprese IVASS n. 1.00132 con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Ha sede Legale e Sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, n. 1 – 20143 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: www.tuaassicurazioni.it; e-mail: info@tuaassicurazioni.it; pec: tuaassicurazioni@pec.it.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro
- il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente.

Responsabilità civile professionale

La copertura assicurativa viene prestata in forma "Claims Made", ovvero copre solo le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e notificate agli Assicuratori durante la vigenza di polizza. Sono fatti salvi i limiti e condizioni indicati in polizza e quelli qui di seguito.

Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 250.000,00€ - 500.000,00€ - 1.000.000,00€ - 1.500.000,00€ - 2.000.000,00€.

Per gli Agenti Immobiliari i Massimali assicurabili sono (euro): 260.000 (Ditta Individuale) – 520.000 (Società S.n.c. e S.a.s) – 1.550.000 (Società S.p.a. e S.r.l.).

Per i Mediatori Creditizi o Agenti in attività finanziaria i Massimali assicurabili sono (euro): 500.000 per sinistro e 1.000.000 per anno; – 750.000 per sinistro e 1.250.000 per anno – 1.250.000 per sinistro e 1.750.000 per anno.

Condizioni sempre operanti

Penalità Fiscali	Salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'Assicurato, questa condizione ti terrà indenne dalle Richieste di Risarcimento presentate dai tuoi Clienti, in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti illeciti da te commessi.
Amministratore Condominiale	Qualora in polizza non sia indicata come professione l'attività di Amministratore di Condominio, ed in quanto tale attività da te svolta non supera il 50% del tuo fatturato, la copertura si intende operante anche per la responsabilità a te imputabile nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di amministratore condominiale. Qualora, invece, l'attività di Amministratore di Condominio dovesse superare il 50% del tuo fatturato, dovrà essere indicata esplicitamente in polizza, diversamente si intenderà esclusa.

Estensione D.lgs. n. 81/2008	<p>La seguente garanzia opera esclusivamente per INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI, DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, AGROTECNICI, PERITI AGRARI.</p> <p>La copertura si intende operante anche per le tue responsabilità derivanti per gli incarichi assunti in materia di salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di Sicurezza nei Cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori).</p>
Certificatore Energetico	<p>La seguente garanzia opera esclusivamente per INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI, DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, AGROTECNICI, PERITI AGRARI.</p> <p>La copertura si intende operante anche per la responsabilità a te imputabile nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di Certificatore Energetico, in applicazione del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, successivo D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.</p>
Fusioni ed Acquisizioni	<p>La seguente garanzia opera esclusivamente per COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, TRIBUTARISTI.</p> <p>La copertura si intende operante anche per la responsabilità a te imputabile quale consulente per le attività di Fusioni ed Acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze tue competenze professionali.</p>
Attività di Custode Giudiziario e Delegato alle Vendite	<p>La seguente garanzia opera esclusivamente per AVVOCATI.</p> <p>La copertura della presente Polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile a te derivante dalle attività di "Custode Giudiziario" e "Delegato alle Vendite" ai sensi del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito nella Legge 14 maggio 2005 n. 80 e successive modifiche e/o integrazioni, a condizione che l'esercizio delle stesse sia espressamente consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti che disciplinano la professione forense.</p>
Estensione per Società di Servizi Contabili	<p>Se in Polizza alla Voce "Compreso fatturato seguente società di servizi contabili" la denominazione della società di servizi contabili e semprechè tale attività rientri nel corrispettivo del fatturato, la copertura si intende operante anche per la responsabilità imputabile alla società di servizi contabili indicata in Polizza di cui ti avvali, esclusivamente per l'attività svolta per conto dei tuoi clienti.</p>
Estensione singoli professionisti per attività al di fuori dello studio associato	<p>Qualora il tuo studio sia uno studio associato, o un'associazione professionale, o una società di professionisti, la copertura si intende operante anche per la Responsabilità Civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l'attività svolta come studio associato, o come associazione professionale, o come società di professionisti, sia per l'attività esercitata come singoli professionisti, facenti parte dello studio associato/associazione professionale/società di professionisti all'atto della stipula della Polizza, a condizione che i relativi fatturati derivanti da quest'ultima attività siano stati compresi nel fatturato dichiarato in Polizza.</p> <p>È facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di Richiesta di Risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato.</p> <p>In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate in Polizza alla Voce "Compreso fatturato seguenti singoli professionisti (Nome e Cognome, P.IVA)".</p> <p>Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti qualora, previa comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente, sia stata rilasciata apposita Appendice da parte dell'Assicuratore.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Sconto tecnico per franchigia raddoppiata	È previsto uno sconto tecnico per il raddoppio dell'importo scelto come franchigia.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<u>Responsabilità civile professionale</u>	
Estensione Sindaco/Revisore conti/Membro O.d.V. (Garanzia opzionale)	<p>La seguente estensione di garanzia ed è operante esclusivamente se l'attività svolta è di COMMERCIALISTA, AVVOCATO o CONSULENTE DEL LAVORO.</p> <p>Sono oggetto della presente estensione le seguenti attività da te svolte:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - incarichi di Revisore legale dei conti (ex revisore dei conti, ex controllo contabile, ai sensi del D.lgs. 39/2010); - incarichi di Sindaco, Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; - Membro dell'Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.lgs. 231/2001 – articolo 6 punto 1 lettera b). <p>La copertura assicurativa s'intende estesa alle Perdite che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta a te da Terzi per la prima volta e notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto illecito commesso nel Periodo di Assicurazione od entro il Periodo di Retroattività (se concesso), nell'espletamento dell'incarico / dell'attività oggetto della presente estensione.</p> <p>La garanzia di cui alla presente estensione è prestata con il Limite d'Indennizzo indicato in Polizza alle voci "Massimale annuo" e "Con il limite per sinistro", ed una Franchigia fissa di 5.000,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento.</p> <p>L'efficacia dell'estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che l'Assicurato, abbia compreso in Polizza alla Voce "Fatturato" i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività; - che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. <p>Fermo restando tutto quanto previsto dalla presente estensione, si intendono compresi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli incarichi assunti presso Banche, Società di Intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione e Società Finanziarie in genere; b) solo qualora sia stato concesso un Periodo di Retroattività, gli incarichi cessati entro detto periodo; <p>La garanzia relativa agli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e b), è prestata con il sottolimito di indennizzo, compreso nel Limite di Indennizzo della Polizza, pari a 250.000,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 5.000,00 euro ed il massimo di 20.000,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento.</p> <p>Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci.</p>
<p>Estensione Visto Leggero (Garanzia opzionale)</p>	<p>La seguente estensione di garanzia è operante esclusivamente se l'attività svolta è di COMMERCIALISTA o CONSULENTE DEL LAVORO.</p> <p>La copertura si intende operante per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la responsabilità civile a te derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché dall'attività di predisposizione delle dichiarazioni Iva dalle quali emergano crediti Iva da portare in compensazione per importi superiori a 15.000 euro ai sensi del D.L. 78/2009 art. 10 – comma 7. In base a quanto stabilito dalla Legge il Limite di Indennizzo esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in 1.033.000,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo e costituisce il massimo esborso, per le Richieste di Risarcimento che dovessero pervenire nei tuoi confronti durante il periodo di vigenza della presente Polizza. Oltre tale esborso gli Assicuratori non saranno tenuti a indennizzare ulteriori esborsi. 2. le eventuali Richieste di Risarcimento relative ad attività diverse dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché all'attività di predisposizione delle dichiarazioni Iva dalle quali emergano crediti Iva da portare in compensazione per importi superiori a 15.000 euro ai sensi del D.L. 78/2009 art. 10 – comma 7, non comporteranno riduzione del predetto Limite di Indennizzo. Devi dichiarare che il Limite di Indennizzo di 1.033.000,00 euro è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati. <p>Gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare il danneggiato dell'intero importo della Perdita accertata, mentre tu t'impegni a rimborsare agli Assicuratori l'importo della Franchigia / Scoperto, che pertanto rimane a tuo totale carico.</p> <p>In caso di cancellazione o di mancato rinnovo della Polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, l'estensione opererà, per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei tuoi confronti che siano originate da un Atto Illecito commesso durante il Periodo</p>

	di Assicurazione e che siano notificate agli Assicuratori durante i cinque anni successivi alla data di scadenza.
TUTELA LEGALE	
Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 11.000,00€ – 20.000,00€ – 30.000,00€.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Controversie (Garanzia opzionale)	<p>Si assicura la Tutela Legale alle persone assicurate per:</p> <p>a) sostenere controversie individuali di lavoro con i tuoi dipendenti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro;</p> <p>b) sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione dell'immobile ove hai sede;</p> <p>c) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, tue o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o da te ricevute, sempreché il valore in lite sia superiore a 200 euro.</p> <p>Le prestazioni di cui al presente articolo valgono esclusivamente per il Contraente/Assicurato (intendendosi per tale lo Studio associato, la Società di Professionisti o l'Associazione professionale indicata in polizza, o qualora riportato in polizza il solo Libero professionista, quest'ultimo).</p>
Sicurezza (Garanzia opzionale)	<p>Si assicura la Tutela Legale al Contraente/Assicurato per:</p> <p>a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;</p> <p>b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);</p> <p>c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro. Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto tuoi dipendenti.</p> <p>Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:</p> <p>1) D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile dei lavori; - Coordinatore per la progettazione; - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; - Legali Rappresentanti; - Dirigenti; - Preposti; - Medico Competente; - Responsabili dei Servizi di Prevenzione; - Lavoratori Dipendenti. <p>Le garanzie valgono anche qualora tu, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.</p> <p>Le garanzie vengono prestate per le spese da te sostenute relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003; si intendono per Assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03, - i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del Contraente designati per iscritto ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03. <p>Garanzie:</p> <p>La opera per la materia amministrativa.</p> <p>5) D.Lgs 231/2001</p> <p>Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01; - dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non tuoi dipendenti, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01.
Spese di Resistenza (Garanzia opzionale)	<p>Con la presente estensione si assicura la Tutela Legale per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.</p> <p>La prestazione opera, esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione per la quale tu abbia corrisposto il relativo premio:</p>

	<p>- dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tal caso la garanzia non opera per le spese legali e/o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento della compagnia assicuratrice della responsabilità civile;</p> <p>- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante nel merito (ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, o perché espressamente esclusa, o perché il danno è di importo inferiore alla franchigia prevista nella polizza di responsabilità civile) oppure sia stata rigettata la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile che copre il danno, ma non le spese legali per la resistenza, perché non ne ha interesse. In ogni caso, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro di responsabilità civile.</p>
Revisore/Sindaco/Amministratore (Garanzia opzionale)	Con questa estensione si assicura la Tutela Legale al Contraente/Assicurato (il singolo professionista che lavora per conto del Contraente) qualora lo stesso svolga anche l'incarico di Revisore dei Conti, Sindaco o Amministratore di società.
Retroattività (Garanzia opzionale)	<p>Le garanzie (qualora operanti) di cui:</p> <p>- Tutela Legale Base per la difesa penale e Sicurezza per la difesa penale: operano retroattivamente per imputazioni penali colpose, contravvenzionali e dolose, per fatti avvenuti fino a 5 anni anteriormente alla data di decorrenza della presente polizza, sempre che l'assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza.</p> <p>- Le Spese di Resistenza: operano retroattivamente per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato per fatti illeciti di questi ultimi posti in essere anteriormente alla data di decorrenza della presente polizza, sempre che l'assicurato abbia conoscenza, solo successivamente alla stipula della polizza, della pretesa di risarcimento avanzata da terzi.</p> <p>Qualora il Contraente o l'Assicurato abbiano sottoscritto precedente polizza di Tutela Legale (anche con altra compagnia) che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente e l'Assicurato si impegneranno a denunciare i sinistri insorti precedentemente.</p>
<p>Infortunio</p> <p>Se l'infortunio, da te subito nell'esercizio della tua attività professionale o nel tuo tempo libero, ha per conseguenza una temporanea o totale sospensione della tua attività lavorativa, si rimborsano le spese generali fisse documentabili e da te realmente sostenute, per un massimo di 12 mesi che decorrono dalla scadenza del 30° giorno successivo a quello dell'infortunio. I primi 30 giorni dalla data di infortunio non saranno pertanto indennizzabili.</p> <p>La garanzia opera anche nel caso in cui tu non possa più riprendere definitivamente la tua attività.</p> <p>Se la garanzia fosse prestata per una collettività di assicurati (ad es. i diversi professionisti di uno Studio Associato), in caso di infortunio che coinvolga soltanto uno o alcuni dei professionisti, l'indennità massima indennizzabile per ciascun assicurato sarà definita dividendo la somma assicurata per il numero dei componenti lo Studio Associato (o la collettività di assicurati) al momento del sinistro e comunque per un numero non superiore a cinque, anche se lo Studio Associato (o la collettività di assicurati) risulterà composto da un numero superiore di persone.</p> <p>In caso di sospensione parziale dell'attività lavorativa l'indennità dovuta per tale periodo viene riconosciuta al 50%.</p>	



Che cosa non è assicurato?

Settore merceologico di operatività	Non sono assicurabili professionisti operano nell'ambito dei settori: informatico, navale, aeronautico, aerospaziale, medico, farmaceutico.
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie per singolo evento.

Responsabilità civile professionale	<p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a favore di un Assicurato che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e dalla presente copertura o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato.</p> <p>La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.</p> <p>Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. Dovrai però, a pena di decadenza dell'efficacia della copertura, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo copia di detta documentazione.</p> <p>Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso; • mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti. <ul style="list-style-type: none"> • Nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorchè la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da Terzi. • Per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento, già notificate dall'Assicurato agli Assicuratori in base a precedenti polizze stipulate.
<p>Per le professioni di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale</p>	<p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati, raccomandati o assistiti da parte tua, da società nelle quali tu abbia un interesse economico o da parte di tuoi sub-appaltatori. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso di te con qualsiasi contratto o incarico. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali tu agisce come appaltatore edile e/o costruttore o affidi tali contratti in subappalto a Terzi, in connessione o non con la tua professione. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte tua o per tuo conto di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dall'attività da te svolta relativamente ad opere quali ponti (di dimensioni superiori a 10 metri di lunghezza, 5 di larghezza e 4 di altezza), gallerie (salvo i sottopassi pedonali), dighe, funivie, ferrovie, opere marittime / subacquee e porti. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi attività svolta dall'Assicurato all'interno di strutture sanitarie Pubbliche e/o Private, salvo: <ul style="list-style-type: none"> - le attività inerenti le opere murarie; - l'impiantistica al servizio di attività amministrative; - l'installazione/manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento al servizio di attività amministrative o comunque di locali ove non vengono svolte attività di degenza, interventi o trattamenti sanitari in genere. • In relazione ad attività svolta nell'ambito dei settori: Informatico, Navale, Aeronautico, Aerospaziale, Medico, Farmaceutico.
<p>Per le professioni di dottore agronomo e forestale, agrotecnico, perito agrario</p>	<p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati, raccomandati o assistiti da parte tua, da società nelle quali tu abbia un interesse economico o da parte di tuoi sub-appaltatori. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse con e/o attribuibili all'attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le Banche o Istituti Finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un Atto Illecito da te commesso. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso di te con qualsiasi contratto o incarico. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali tu agisci come appaltatore edile e/o costruttore o affidi tali contratti in subappalto a Terzi, in connessione o non con la tua professione. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o riconducibili ad attività propria della professione di Geologo da te svolta e/o da un membro del tuo Staff di Collaboratori. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte tua o per conto tuo di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto.

	<ul style="list-style-type: none"> • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o riconducibili al mancato ottenimento di finanziamenti, a meno che ciò non sia riconducibile ad un tuo errore/omissione professionale. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o riconducibili a Perdite connesse a finanziamenti ottenuti od elargiti illecitamente.
Per le professioni di commercialista, avvocato, consulente del lavoro, tributarista	<p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi Atto Illecito da te commesso e/o da tuo un Collaboratore che agisce in qualità di Amministratore (membro del C.d.A.), o Sindaco, o Revisore Legale dei Conti, o di Membro dell'Organismo di Vigilanza, salvo tale estensione non sia specificamente prevista. • Per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle Società per azioni quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all'obbligo della certificazione, salvo il caso in cui sia specificatamente convenuto. • Per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - assistenza fiscale, come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di Legge; - apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva per importi superiori a 15.000,00 euro ai sensi del D.L. 78/2009 Art. 10 – comma 7 e Legge di Conversione 102/09, D.M. 164/99, dal D. Lgs 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57 del 23 dicembre 2009.
Per le professioni di amministratore di condominio	<p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso di te con qualsiasi contratto o incarico. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte tua o da relative società o da parte di tuoi sub-appaltatori. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore. • per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate ad omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private.
Per le professioni agente immobiliare	<p>La Società non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, anche sofferti da persona a seguito o nel corso del suo impiego presso di te con qualsiasi contratto o incarico. • Per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da te o da relative società o da parte di tuoi sub-appaltatori. • Per rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto ex art. 1761 cod. civ.. • Per le responsabilità previste dall'art. 1762 cod. civ. "Contraente non nominato". • Per l'attività concernente operazioni di multiproprietà, cioè vendite limitate in frazione di tempo di un bene immobile. • Per concessioni di fidejussioni e prestazioni di garanzie mutui e/o finanziamenti. • Per le responsabilità derivanti da attività contrarie all'ordine pubblico e vietate da leggi, decreti o regolamenti applicati alla professione. • Per le responsabilità a te derivanti in qualità di costruttore e/o amministratore di società di costruzione. • per la circolazione, su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili.
Per le professioni mediatore creditizio, agente in attività finanziaria	<p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a fidejussioni. • Per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili alle responsabilità previste dall'art. 1762 cod. civ. • Per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad Atti Illeciti commessi da un Mediatore Creditizio o Agente in Attività finanziaria già sottoposto ad indagini, procedimenti di verifica, controlli e/o sanzioni per presunte irregolarità da parte del Contraente o Assicurato, dell'Autorità di Controllo (es. Organismo di Controllo, CONSOB, UIC, ecc.) e/o dell'Autorità giudiziaria prima della decorrenza del Periodo di Assicurazione. • Per Atti Illeciti causati da Mediatori Creditizi o Agenti in attività finanziaria che sono stati reclutati non rispettando le procedure interne scritte ed i requisiti stabiliti da te per la selezione.

	<ul style="list-style-type: none"> • Per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a consulenze finanziarie e/o investimenti che non hanno dato i risultati previsti o promessi. • Per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, perdite finanziarie in genere che derivino dall'oscillazione di un qualsiasi mercato finanziario. • Per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di virus informatico. • Per le Richieste di Risarcimento direttamente e/o indirettamente collegate ad operazioni di riciclaggio e/o ricettazione. • per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa o di promotore finanziario.
Responsabilità civile terzi della conduzione dello studio	<p>La copertura non è operante per le Richieste di Risarcimento riconducibili a o derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga; - danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono lavori; - danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne; - danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; - detenzione o impiego di esplosivi; - proprietà di fabbricati e loro strutture fisse; - circolazione di qualunque veicolo.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	<p>La garanzia è prestata con un sottolimito di Indennizzo di 500.000,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo ma con il limite di 250.000,00 euro per persona, e con una Franchigia fissa di 500,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato in Polizza alle voci "Massimale annuo" e "Con il limite per sinistro" risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia sarà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo indicato in Polizza.</p> <p>L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.</p> <p>Da tale copertura restano escluse le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.</p>
Mediatore per la Conciliazione delle controversie (D.lgs. 28/2010)	<p>La garanzia è prestata con un sottolimito di Indennizzo pari a 500.000,00 euro e una Franchigia fissa di 1.500,00 euro per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato in Polizza alle voci "Massimale annuo" e "Con il limite per sinistro" risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia sarà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo.</p> <p>Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Polizza, ivi comprese le coperture assicurative di Responsabilità Civile per l'attività di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.</p> <p>L'efficacia dell'estensione di garanzia di cui al presente Articolo è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che tu abbia incluso i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività; - che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. <p>La presente estensione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a favore di un Assicurato che non sia autorizzato ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Competenti Autorità. <p>In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli organi competenti, indipendentemente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio della professione.</p> <p>Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli organi competenti abbia interessato l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data del provvedimento medesimo. L'Assicurato dovrà tuttavia, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso del</p>

	<p>provvedimento in questione entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo copia di detta documentazione.</p> <p>Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recedere dalla Polizza dando 90 giorni di preavviso; - mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui il provvedimento è stato assunto dagli organi competenti; - per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Estensione Sindaco/Revisore conti/Membro O.d.V.	<p>Dall'estensione di intendono escludere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque relative a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484 comma 4 del Codice Civile e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa etc.) avviate prima del Periodo di Assicurazione, salvo che (in quanto previsto dalla legge) per incarichi accettati per la prima volta successivamente l'avvio di dette procedure. - Le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque relative a società il cui ultimo bilancio, prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, presenti o avrebbe dovuto presentare in applicazione di corretti criteri di redazione, una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto. - Le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente. - Le Richieste di Risarcimento avanzate direttamente od indirettamente contro l'Assicurato, da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
Tutela Legale	<p>Le garanzie vengono prestate nell'ambito dell'attività indicata in polizza, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive, o conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale; - per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - per fatti dolosi delle persone assicurate; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; - per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; - per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni da te effettuati dal nell'esercizio della tua attività; - per contratti di compravendita di immobili; - per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; - per controversie relative all'affitto d'azienda; - per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; - per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto, relativi o funzionali allo svolgimento della tua attività principale; - per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti; - per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario; - per vertenze contro TUA o ARAG. - per vertenze con le società mandanti; <p>Inoltre, non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.). <p>Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.</p>
Controversie	<p>Le prestazioni di cui alla presente estensione valgono esclusivamente per te (intendendosi per tale lo Studio associato, la Società di Professionisti o l'Associazione professionale indicata in polizza, o qualora riportato in polizza il solo Libero professionista, quest'ultimo).</p>
Spese di Resistenza	<p>La garanzia non opera nel caso in cui:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - l'assicuratore di responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento (a titolo esemplificativo: per violazione del patto di gestione lite), salvo il caso di rigetto della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile per mancanza di interesse dello stesso; - la polizza di responsabilità civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; - il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione. <p>In ogni caso, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro di responsabilità civile.</p>
Infortuni	<p>L'assicurazione non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose da te compiute o tentate. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi da parte tua; - gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; - gli infortuni subiti alla guida di mezzi di locomozione aerei e quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea; - gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche; - gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se tu non sei abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è comunque compreso l'infortunio: <ul style="list-style-type: none"> occorso all'estero in assenza di abilitazione locale alla guida, purché tu sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore in Italia; subito da te che guidi con patente scaduta, e non ancora rinnovata, purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo; - gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; - il lavoro in cave (anche a cielo aperto) e miniere; il lavoro subacqueo o in mare aperto; - le professioni circensi, acrobata, stunt-man, astronauta o che prevedano l'uso di materiali pirici, pirotecnici o esplosivi; - gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; - le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; - le persone affette da sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson; - gli infortuni o qualsiasi evento conseguente o riconducibile alle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali. <p>Sono altresì esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sport a livello professionale (gare, prove e allenamenti) o comunque remunerato in modo diretto o indiretto; - sport aerei in genere (compreso il volo da diporto o sportivo – deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio); - sport che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura; - alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco o effettuato in solitaria, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, bungee jumping, slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting, canyoning), motonautica, navigazione in mare in solitaria, kite-surfing, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.

I certificati medici attestanti la sospensione dell'attività lavorativa devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. Nel caso in cui l'assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'indennizzo

viene fatta considerando quale data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.
Assistenza diretta/in convenzione: non presente
Gestione da parte di altre imprese: Responsabilità civile professionale Premesso che la gestione dei sinistri è affidata da TUA a: DUAL Italia S.p.A. con sede e Direzione Generale in Via S. Maria Fulcorina, 20 – 20125 Milano, Telefono: 02.72.080.597 Fax: 02.72.080.592, iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'IVASS (già ISVAP), in seguito denominata Dual; ogni comunicazione prevista dal contratto e/o dalla legge relativa alla gestione dei sinistri (a titolo esemplificativo, denuncia di sinistro, invio documentazione, interruzione dei termini prescrizionali, richieste di chiarimenti, ecc.) inviata a Dual si intenderà come inviata a TUA. Allo stesso modo, ogni comunicazione inviata da Dual all'Assicurato relativa alla gestione del sinistro si intenderà come effettuata da TUA e produttiva di tutti gli effetti di legge e previsti dal contratto. Tutela legale La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Verona, 37135 Viale del Commercio n° 59. tel. centralino 045/8290411 fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557 fax invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045/8290449 in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.



Quando e come devo pagare?

Premio	I Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale secondo quanto pattuito e indicato in polizza. È possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento comporta un aumento del premio imponente come di seguito: rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale: aumento del 3%; Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l'agenzia cui è assegnato il contratto. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Rimborso	Non sono previste modalità di rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che anche le garanzie opzionali, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto dovrai inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri. A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.



A chi è rivolto questo prodotto?

TUA Professione è la soluzione che protegge il patrimonio della tua attività professionale in caso di richiesta danni da parte di terzi.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media all'21,12% dell'importo pagato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della Richiesta di Risarcimento in base al presente contratto, gli Assicuratori danno facoltà per iscritto all'Assicurato di proporre al Terzo danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un arbitro rituale ai sensi dell'art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli Assicuratori senza una valida ragione). Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell'Atto Illecito, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della Perdita. Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall'Assicurato e dagli Assicuratori, uno dal Terzo danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l'Assicurato. Gli Assicuratori (in nome e per conto dell'Assicurato) e il Terzo danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA

SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.